



Avvocato generale Tanchev: la Corte dovrebbe dichiarare contrarie al diritto dell'Unione le norme polacche relative all'abbassamento dell'età di pensionamento dei giudici della Corte suprema

Le norme in questione violano i principi di inamovibilità dei giudici e di indipendenza del potere giudiziario

Il 3 aprile 2018 è entrata in vigore la nuova legge polacca sulla Corte suprema (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»). A norma di tale legge, l'età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema polacca è stata abbassata a 65 anni. Il nuovo limite di età si applica alla data di entrata in vigore della legge e si riferisce anche ai giudici di tale Corte nominati prima di tale data. La proroga della funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte suprema oltre l'età di 65 anni è possibile, ma è assoggettata alla presentazione di una dichiarazione indicante la volontà dei giudici interessati di continuare ad esercitare le loro funzioni e di un certificato attestante che il loro stato di salute consente loro di far parte di un organo giudicante, nonché all'autorizzazione del presidente della Repubblica di Polonia.

Pertanto, ai sensi di tale legge, i giudici della Corte suprema in carica che hanno raggiunto l'età di 65 anni prima della data di entrata in vigore della suddetta legge o, al più tardi, il 3 luglio 2018 dovevano andare in pensione il 4 luglio 2018, a meno che avessero presentato, prima del 3 maggio 2018 incluso, la dichiarazione e il certificato summenzionati e sempre che il presidente della Repubblica di Polonia avesse accordato loro l'autorizzazione di proroga delle loro funzioni presso la Corte suprema¹.

Il 2 ottobre 2018 la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione ritiene che la Polonia abbia violato il diritto dell'Unione² avendo, da un lato, abbassato l'età pensionabile e avendola applicata ai giudici nominati presso la Corte suprema fino al 3 aprile 2018 e, d'altro lato, avendo accordato al presidente della Repubblica di Polonia il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte suprema.

Con ordinanza del 15 novembre 2018, il presidente della Corte ha accolto l'istanza della Commissione di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato.

Inoltre, in attesa della sentenza della Corte, la Commissione ha chiesto alla Corte, nell'ambito di un procedimento sommario, di ordinare alla Polonia³ di adottare i provvedimenti provvisori seguenti: 1) sospendere l'applicazione delle disposizioni nazionali relative all'abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema; 2) adottare tutte le misure necessarie per garantire che i giudici della Corte suprema interessati dalle disposizioni controverse possano

¹ Per quanto riguarda i giudici della Corte suprema che raggiungeranno l'età di 65 anni tra il 4 luglio 2018 e il 3 aprile 2019, essi andranno in pensione il 3 aprile 2019, a meno che depositino, prima del 3 aprile 2019, la dichiarazione e il certificato richiesti e sempre che il presidente della Repubblica di Polonia accordi l'autorizzazione di proroga delle loro funzioni presso la Corte suprema. Per quanto attiene ai giudici della Corte suprema nominati a tale Corte prima del 3 aprile 2018 che raggiungeranno l'età di 65 anni dopo il 3 aprile 2019, la proroga della funzione giudiziaria attiva di tali giudici al di là dell'età di 65 anni è assoggettata al regime generale, ossia, la presentazione di una dichiarazione e di un certificato nonché l'autorizzazione del presidente della Repubblica di Polonia.

² L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

³ Sostenuta dall'Ungheria.

esercitare le loro funzioni nello stesso posto, godendo nel contempo dello *status*, dei diritti e delle condizioni di lavoro identici a quelli precedenti all'entrata in vigore della legge sulla Corte suprema; 3) astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento diretto alla nomina di giudici della Corte suprema in sostituzione di quelli interessati da tali disposizioni, nonché qualsiasi provvedimento diretto alla nomina del nuovo primo presidente della Corte suprema o alla designazione della persona incaricata di dirigere la Corte suprema in sostituzione del primo presidente di tale Corte fino alla nomina del nuovo primo presidente; 4) comunicare alla Commissione, al più tardi, entro un mese dalla notifica dell'ordinanza della Corte, e successivamente ogni mese, tutte le misure adottate dalla Polonia per conformarsi pienamente alla suddetta ordinanza.

Con ordinanza del 17 dicembre 2018, la Corte ha accolto tutte queste domande fino alla pronuncia della sentenza definitiva sulla presente causa ⁴.

In udienza, la Commissione ha sottolineato che, sebbene le disposizioni della legge sulla Corte suprema contestate nel presente procedimento siano state modificate dalla legge del 21 novembre 2018, non è certo se quest'ultima legge elimini le asserite violazioni del diritto dell'Unione e che, in ogni caso, permane un interesse a statuire sulla presente causa, considerata l'importanza che riveste l'indipendenza del potere giudiziario all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Evgeni Tanchev ritiene che occorra valutare separatamente l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47 della Carta. Di conseguenza, le censure dovrebbero essere respinte in quanto irricevibili nella parte in cui sono basate sull'articolo 47 della Carta, dato che la Commissione non ha fornito argomenti atti a dimostrare che vi sia stata un'attuazione del diritto dell'Unione da parte della Polonia, come richiesto dall'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. A suo avviso, le censure sono fondate nella parte in cui sono basate sull'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il ricorso in esame non è invalidato dall'avvio del meccanismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE.

L'avvocato generale osserva, in primo luogo, che la tutela contro la rimozione dall'incarico dei membri dell'organismo di cui trattasi costituisce una delle garanzie inerenti all'indipendenza dei giudici. Difatti, la tutela contro la rimozione dall'incarico (inamovibilità) «è causa e riflesso dell'indipendenza giudiziaria e consiste nel fatto che i giudici possono essere rimossi, sospesi, trasferiti e collocati a riposo solo per i motivi e con le garanzie previsti dalla legge». In particolare, secondo gli orientamenti emessi dagli organismi europei e internazionali in materia di indipendenza del potere giudiziario, ai giudici deve essere garantita la permanenza in carica fino all'età di pensionamento obbligatorio o alla scadenza del loro mandato, ed essi possono essere sospesi o dispensati dal servizio in singoli casi solo per motivi di incapacità o condotta che li rendano inadatti a ricoprire l'incarico. Il pensionamento anticipato dovrebbe essere consentito solamente su richiesta del giudice interessato o per ragioni mediche e nessuna modifica dell'età per il pensionamento obbligatorio deve avere effetto retroattivo.

L'avvocato generale rileva che la Commissione ha mostrato che i provvedimenti controversi, in primo luogo, hanno un impatto significativo sulla composizione della Corte suprema, poiché interessano 27 giudici su 72; in secondo luogo, che tali provvedimenti costituiscono norme speciali adottate nei confronti di membri della Corte suprema e, in terzo luogo, che non sono stati concepiti come disposizioni temporanee. Per di più, un'improvvisa e imprevedibile rimozione di un vasto numero di giudici crea inevitabilmente difficoltà in termini di fiducia dei cittadini. Inoltre, ad avviso dell'avvocato generale, anche se gli Stati membri sono competenti ad adeguare l'età pensionabile dei giudici in considerazione dei mutamenti economici e sociali, essi devono agire in tal senso senza compromettere l'indipendenza e l'inamovibilità dei giudici in violazione dei loro obblighi in forza del diritto dell'Unione. **L'avvocato generale ritiene pertanto che i provvedimenti controversi violino il principio di inamovibilità dei giudici**, la cui osservanza è necessaria per soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

⁴ V. comunicato stampa n. [204/18](#) (in francese).

In secondo luogo, l'avvocato generale ricorda che, conformemente ai requisiti di indipendenza del potere giudiziario che gli Stati membri devono soddisfare in forza di quest'ultima disposizione, la nozione di indipendenza presuppone, in particolare, che l'organo di cui trattasi eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni. Nel caso di specie, la Polonia ha riconosciuto che il diniego di autorizzazione, da parte del Presidente della Repubblica, di una proroga del mandato di un giudice della Corte suprema al di là dell'età pensionabile non è soggetto a controllo giurisdizionale.

Secondo l'avvocato generale, gli argomenti della Polonia concernenti le prerogative del Presidente della Repubblica secondo la Costituzione polacca, il sistema di garanzie dell'indipendenza del potere giudiziario sancito dal diritto polacco e i criteri presi in considerazione dal Consiglio nazionale della magistratura (in prosieguo: il «CNM») nel formulare il proprio parere non sono sufficienti a dissipare l'impressione di una mancanza di indipendenza oggettiva della Corte suprema derivante dai provvedimenti controversi. In particolare, circa il ruolo del CNM, l'avvocato generale osserva che il suo parere non ha carattere vincolante e che, a prescindere dalla sua composizione, il ruolo del medesimo non può in alcun modo eliminare l'impressione di un'eccessiva ampiezza dei poteri del Presidente della Repubblica. Inoltre, gli argomenti della Polonia basati sulle normative degli altri Stati membri e sulla Corte di giustizia dell'Unione europea non sono convincenti. Invero, i regimi degli altri Stati membri non sono comparabili con la situazione della Polonia, in quanto operano in contesti giuridici, politici e sociali diversi e, in ogni caso, ciò non ha alcuna incidenza sull'inadempimento della Polonia relativo ai propri obblighi. Il riferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea è parimenti irrilevante, poiché non vi sono discussioni sulla modifica delle regole relative all'età per il pensionamento dei giudici di tale Corte, e, per di più, fuori luogo, poiché detta Corte si colloca ad un livello sovranazionale, il che comporta un regime diverso dalla classica separazione tripartita dei poteri negli Stati membri. **L'avvocato generale conclude che i provvedimenti controversi violano i requisiti di indipendenza del potere giudiziario**, poiché sono idonei ad esporre la Corte suprema e i suoi giudici a interventi esterni e a pressioni da parte del Presidente della Repubblica in occasione dell'estensione iniziale e del rinnovo del mandato di questi ultimi, pregiudicando l'indipendenza oggettiva di tale organo giudiziario e influenzando il giudizio e le decisioni indipendenti dei giudici, specialmente ove si consideri che il requisito di presentare una domanda al Presidente della Repubblica per ottenere un'estensione dell'età di pensionamento si accompagna a una riduzione di quest'ultima.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106